

A.R.C.A. Onlus
Sede in MILANO – via Ippocrate 45
Codice fiscale 97156850154 – Partita Iva 11634590159

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 25/10/2023

Oggi 25 ottobre 2023 alle ore 14,00, si è riunita presso la sede di Milano, via Ippocrate 45, l'Assemblea Straordinaria degli associati dell'Associazione ARCA, tenuta con le modalità dell'Assemblea ordinaria, giusta la vigenza della legge che consente tale tipologia di assemblea per le modifiche delle clausole dello statuto per il loro adeguamento alla nuove regole per l'iscrizione al RUNTS dell'Associazione. Assume la presidenza la Vice presidente dott.ssa Enza Baccei, essendo assente giustificato il Presidente dott. Maurizio Manetti. Il Presidente, chiama a fungere da segretario l'avv. Paolo Segalina. Il presidente constata e fa constatare l'assenza giustificata dei Consiglieri Maurizio Manetti, Alberto Croce, Anna Paola Simonetti, Ugo Corvino, Gennaro Scarpato. Il Presidente constata e fa constatare la presenza (come da separato foglio presenze) di numero 15 associati su 22 iscritti al libro degli associati e dichiara quindi l'assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto, articoli 9, 21, 22, 23, 24, 29 e 45, per ulteriore adeguamento dello stesso, alla Riforma del Terzo Settore secondo le indicazioni pervenute dal RUNTS.

Il Presidente illustra all'assemblea le richieste di modifica da apportare allo statuto così come richiesto dal RUNTS, in sede di verifica della correttezza degli statuti.

In particolare le censure del RUNTS sono cadute sui seguenti articoli dello statuto:

Art. 9) in quanto non prevede il voto ai soci minorenni.

Art. 21) laddove prevede che il socio possa avere fino a 10 deleghe quando il massimo ipotizzabile, per le dimensioni della nostra associazione, è di 3 deleghe.

Art. 23) la censura riguarda l'art. 23 ma coinvolge, per la conformazione del nostro statuto anche l'art. 24 sui quorum per la validità delle assemblee straordinarie e l'art. 22 che non specifica che i quorum ivi previsti sono per la sola assemblea ordinaria. Sotto il primo profilo è stato contestato lo statuto in quanto non distingue tra le competenze della assemblea ordinaria e quelle dell'assemblea straordinaria, sotto il secondo profilo manca la differenziazione tra quorum costitutivi e deliberativi di ciascuna tipologia di assemblea. Si rileva peraltro che l'art. 44 già prevede quorum qualificati diversi per l'assemblea straordinaria di messa in liquidazione o per le modifiche statutarie.

Art. 29) laddove prevede l'istituto della cooptazione in caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori. Tale istituto viene ritenuto incompatibile con le norme del terzo settore.

art. 45) laddove non prevede il preventivo parere del RUNTS per la devoluzione del patrimonio e non specifica che essa dovrà avvenire solo in favore di Enti del Terzo settore.

Il Presidente propone quindi che i sei articoli sopra richiamati siano così modificati:

art. 9) l'adesione all'Associazione, fermo restando il diritto di recesso, è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fatto salvo quanto previsto in tema di decadenza, o le ipotesi di decadenza o esclusione del socio.

Agli associati o partecipanti è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché il diritto di ispezione dei libri sociali per esercitare il quale dovrà essere formulata richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione che entro 30 giorni dalla richiesta concorderà l'accesso del socio richiedente presso la sede sociale, per procedere all'esame di tali libri.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'assemblea degli associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali. Per il socio minorenni potranno votare gli esercenti la potestà genitoriale sugli stessi.

Art. 21) Hanno diritto a votare all'Assemblea gli Associati in regola con il pagamento della quota sociale, che risultino iscritti al libro soci almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, anche se membri del Consiglio e/o del Collegio dei Revisori salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e la deliberazione in merito a responsabilità dei consiglieri, tramite delega scritta. Ciascun associato non può portare più di tre deleghe. La delega, scritta, ha validità anche ai fini delle votazioni.

Art. 22) In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti. Le votazioni avvengono in modo palese per alzata di mano, eccetto che per quelle riguardanti persone ovvero argomenti di particolare importanza, per le quali si procede al voto segreto.

Art. 23) Spetta all'Assemblea ordinaria degli associati deliberare in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla definizione degli orientamenti generali dell'Associazione;
- alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- al bilancio preventivo;
- al bilancio consuntivo

Spetta alla assemblea straordinaria deliberare in merito:

- alle modifiche statutarie;
- allo scioglimento, trasformazione, fusione e/o scissione dell'associazione, alla liquidazione dell'associazione ed alla devoluzione del suo patrimonio.

Art. 24) L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto, in prima convocazione, e di almeno la maggioranza degli associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 29) La mancata partecipazione del Consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglierato medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri ma resti incaricata la maggioranza dei consiglieri, la prima Assemblea Ordinaria degli associati provvederà a nominare i nuovi consiglieri.

I consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

Qualora durante un mandato venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio. In tal caso, il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea degli Associati per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 45) Allo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale complessivo residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente, in favore di Enti del terzo settore, scegliendo autonomamente tra le varie tipologie (ODV, APS) purché siano ETS;

IL Presidente invita quindi i soci ad esprimere il loro voto circa le modifiche statutarie proposte.

L'assemblea degli associati dopo ampia e articolata discussione con il voto unanime dei presenti delibera di approvare il nuovo testo degli articoli 9, 21, 23, 24, 29 e 45, così come sopra riportati e il nuovo statuto risultante da dette modifiche che viene qui di seguito integralmente riportato, *alla ore 16 circa*

Il Presidente

IL Segretario

Enzo Bacci

[Firma illeggibile]

NUOVO STATUTO A SEGUITO DELL'ASSEMBLEA DEL 25/10/2023

Art. 1) è costituita in Milano una libera Associazione non lucrativa di utilità sociale, avente come denominazione

"ASSOCIAZIONE PER IL RECUPERO DELLA CREATIVITA' ARTISTICA E LA RIABILITAZIONE PSICOSOCIALE ENTE TERZO SETTORE" in breve anche **A.R.C.A. E.T.S.**

Questa nuova denominazione entrerà automaticamente in vigore e avrà efficacia con l'iscrizione dell'associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) sino ad allora, come stabilito dalla legge, rimarrà in vigore la vecchia denominazione.

E come contrassegno sociale due linee concave, una inscritta nell'altra aperte verso l'altro e sotto di esse la denominazione ARCA ONLUS come di seguito indicato:

Art. 2) Il marchio e il logo dell'Associazione potranno essere registrati.

È facoltà del Consiglio Direttivo concedere, per un tempo non superiore a tre anni, rinnovabili, l'uso del marchio o del logos dell'Associazione ad enti o società che lavorino in collaborazione con l'Associazione stessa.

Art. 3) L'Associazione ha sede legale in Milano.

Essa potrà aprire sezioni periferiche e/o zonali, nominando referenti responsabili.

La sede amministrativa ed il luogo dove sono custoditi i registri contabili sarà stabilita annualmente con delibera dell'Assemblea ordinaria; in mancanza di indicazioni diverse, essa coinciderà con la sede legale.

Art. 4) L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050, prorogabile a norma di legge.

OGGETTO SOCIALE E SCOPO

Art. 5) **OGGETTO SOCIALE.** L'Associazione assolutamente apolitica, apartitica, aconfessionale, non persegue alcuna finalità di lucro, non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, ha il seguente oggetto sociale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; realizzazione di scuole e botteghe d'arte nelle quali utenti affetti da qualsiasi tipo di disagio possano usufruire di terapie espressive a mediazione artistica e/o interagire con esperti in vari settori creativi e professionali;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; organizzazione di corsi di formazione e addestramento professionale sull'arte terapia, sulle terapie espressive a mediazione artistica sulla psicoterapia e i trattamenti psichiatrici e riabilitativi nonché formazione di formatori e svolgimento di attività di educazione e formazione nel campo dell'arte contemporanea per mediatori arte-salute nell'ambito museale;

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; realizzazione e gestione di musei, collezioni d'arte e/o universalità di beni mobili di tipo storico e artistico;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; collaborazione a condurre ricerche scientifiche sull'efficacia delle artiterapie, avvalendosi, di volta in volta, di contributi degli specialisti di tutte le scienze ritenute utili a tali ricerche;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; produzione e pubblicazione di materiale editoriale, riviste, bollettini, materiali multimediali, promozione e diffusione al pubblico dei "prodotti" delle botteghe d'arte, realizzazione di iniziative di raccolta fondi finalizzate a scopi solidali, umanitari, al sostegno di tutte le attività dell'Associazione, della ricerca in generale e/o dell'approfondimento delle tematiche inerenti

l'arteterapia o le terapie espressive a mediazione artistica; attività di beneficenza in favore di soggetti svantaggiati e/o di enti che attuino interventi a favore di tali soggetti; promozione e organizzazione di corsi,

dibattiti, convegni, mostre, manifestazioni ed occasioni culturali con Scuole, Università, Accademie, Centri Culturali, Associazioni Private o Enti Pubblici;

g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, visite guidate, gite e viaggi culturali per associati e utenti;

h) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività culturale ricreativa che favorisca il raggiungimento degli scopi sociali.

E' consentito l'esercizio di attività diverse rispetto a quelle sopra previste che risultino strettamente e direttamente ad esse connesse, purché ciò avvenga, comunque, esclusivamente entro i limiti fissati dalla normativa del tempo e quali attività aventi natura secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale sopra viste. Il Consiglio Direttivo ha la competenza per individuare quali attività diverse aventi la prevista natura secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale.

Art. 6) SCOPO SOCIALE. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio sanitaria in favore delle realtà di disagio, con particolare riferimento a quello psichico nonché la creazione di un movimento culturale che favorisca il recupero, lo sviluppo e la diffusione dell'espressione creativa-artistica finalizzata alla terapia e alla produzione di benessere nella realtà del disagio sia fisico che psichico e nel campo dell'educazione e della formazione. L'Associazione persegue inoltre la finalità di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico artistico.

Art. 7) L'Associazione potrà adottare sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte, in piena aderenza alle finalità sociali ed al regime normativo pro-tempore vigente.

ORGANIZZAZIONE SOCIALE

Art. 8) L'Associazione è formata da tutti gli Associati.

Possono essere Soci le persone fisiche, le associazioni, i circoli, gli enti pubblici e privati che, aventi finalità e scopi non in contrasto con il presente statuto, presentino domanda di adesione.

Gli aspiranti Soci dovranno impegnarsi ad osservare il presente Statuto e lo scopo dell'Associazione.

Art.9) L'adesione all'Associazione, fermo restando il diritto di recesso, è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fatto salvo quanto previsto in tema di decadenza, o le ipotesi di decadenza o esclusione del socio.

Agli associati o partecipanti è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, nonché il diritto di ispezione dei libri sociali per esercitare il quale dovrà essere formulata richiesta scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione che entro 30 giorni dalla richiesta concorderà l'accesso del socio richiedente presso la sede sociale, per procedere all'esame di tali libri.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'assemblea degli associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali. Per il socio minorenni potranno votare gli esercenti la potestà genitoriale sugli stessi.

Art. 10) Il Consiglio Direttivo delibera circa la domanda di ammissione all'Associazione da redigersi secondo il modello che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione è deliberata con decorrenza dalla data di accoglimento della domanda e va annotata sul libro soci.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivato e comunicato al richiedente l'ammissione.

I soci ammessi sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale a decorrere dalla comunicazione di accettazione della domanda di associazione.

Art. 11) L'Associazione potrà partecipare quale socio in seno ad altre associazioni e/o fondazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti che perseguono scopi sociali, umanitari, culturali e scientifici.

CARICHE SOCIALI

Art. 12) Nel Consiglio Direttivo possono accedere tutti i Soci.

Art.13) I Soci sono tenuti a versare annualmente la relativa quota associativa nella misura ed entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art.14) La qualifica di Socio si perde per:

- Decesso;
 - Dimissioni, da comunicarsi per iscritto;
 - Morosità, nel versamento della quota annuale, in essere al momento della convocazione annuale dell'Assemblea di approvazione del bilancio;
 - Gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e/o i suoi membri.
- La decadenza per le cause di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) va dichiarata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato.

Art.15) a carico dei Soci possono essere adottati, da parte del Consiglio Direttivo, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Rilievo verbale;
- Ammonizione scritta;
- Sospensione;
- Espulsione.

L'interessato entro quindici giorni dalla notifica di un provvedimento disciplinare scritto, ovvero di uno attestante l'intervenuta decadenza per le cause di cui alle lett. c), d) ed e) del precedente articolo, può richiedere di sottoporre la questione all'Assemblea che in tal caso delibera, osservando l'art.22), con provvedimento insindacabile e definitivo.

Art.16) Il Consiglio Direttivo procede, entro la data ultima di convocazione dell'annuale Assemblea di approvazione del bilancio, alla revisione della lista soci.

ORGANI SOCIALI

Art. 17) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo,
- il Presidente,
- il Vice Presidente,
- il Segretario,
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA

Art. 18) L'Assemblea è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione, dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissione e/o non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione. Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della propria contribuzione associativa.

Art. 19) L'Assemblea generale è ordinaria o straordinaria, secondo gli argomenti dell'ordine del giorno e deve essere convocata dal Presidente, anche fuori del comune ove posta la sede sociale purché in Italia, almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale fissata al 31 dicembre di ogni anno solare.

L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente quando ne faccia richiesta motivata per iscritto almeno il 20% degli aderenti oppure due Consiglieri oppure il Collegio dei Revisori, in quest'ultimo caso dovendosi altresì specificare l'ordine del giorno richiesto.

Art.20) L'Assemblea è convocata con avviso scritto spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero, in caso d'urgenza, a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica o altri mezzi similari,

inviato almeno due giorni prima della seduta allo specifico recapito comunicato dal Socio all'atto della sua ammissione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

L'Assemblea in seconda convocazione, sia essa ordinaria che straordinaria, può essere tenuta nello stesso giorno. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa la totalità degli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori o Revisore Unico, quest'ultimo Organo ove istituito, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 21) Hanno diritto a votare all'Assemblea gli Associati in regola con il pagamento della quota sociale, che risultino iscritti al libro soci almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, anche se membri del Consiglio e/o del Collegio dei Revisori salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e la deliberazione in merito a responsabilità dei consiglieri, tramite delega scritta. Ciascun associato non può portare più di tre deleghe. La delega, scritta, ha validità anche ai fini delle votazioni.

Art. 22) In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti. Le votazioni avvengono in modo palese per alzata di mano, eccetto che per quelle riguardanti persone ovvero argomenti di particolare importanza, per le quali si procede al voto segreto.

Art. 23. Spetta all'Assemblea ordinaria degli associati deliberare in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla definizione degli orientamenti generali dell'Associazione;
- alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- al bilancio preventivo;
- al bilancio consuntivo

Spetta alla assemblea straordinaria deliberare in merito:

- alle modifiche statutarie;
- allo scioglimento, trasformazione, fusione e/o scissione dell'associazione, alla liquidazione dell'associazione ed alla devoluzione del suo patrimonio;

Art. 24 L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto, in prima convocazione, e di almeno la maggioranza degli associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 25) L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

In caso di assenza o di impedimento di questi, dal Vice Presidente, o in mancanza anche di quest'ultimo, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segreteria anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.

Delle adunanze è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 26) Il Consiglio Direttivo è composto dai membri eletti dall'Assemblea degli associati nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva e la maggioranza dei componenti deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 cod. civile

Il Consiglio Direttivo, così formato elegge al proprio interno:

- il Presidente;
 - il Vice Presidente, in numero massimo di due;
 - il Direttore;
 - il Segretario, in numero massimo di due;
 - il Tesoriere.
- I membri così nominati restano in carica per un quinquennio, e sono rieleggibili.

Art. 27) Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea degli associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile ed opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

Il Consiglio Direttivo determina la quota associativa annuale e le relative modalità di versamento.

Le delibere che riguardano la gestione ordinaria e quella inerente la quota associativa annuale hanno valore esecutivo senza necessita di ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 28) Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno una volta all'anno, e comunque ogni volta che lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta motivata per iscritto almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione avviene mediante avviso scritto nominativo inviato almeno otto giorni prima della data fissata e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente, ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nel qual caso occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono in modo palese, eccetto che per quelle riguardanti persone, per le quali si procede a voto segreto.

Della seduta viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 29) La mancata partecipazione del Consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglierato medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri ma resti incaricata la maggioranza dei consiglieri, la prima Assemblea Ordinaria degli associati provvederà a nominare i nuovi consiglieri.

I consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

Qualora durante un mandato venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio. In tal caso, il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea degli Associati per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 30) ogni carica è gratuita, fermo restando il rimborso delle spese occasionate dalla carica stessa.

- L'Assemblea potrà deliberare il riconoscimento di un eventuale emolumento, purché entro i limiti fissati dal D.P.R. 10.10.1994, n. 645 e dal D.L. 21.06.1995, n. 239 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 31) Il Consiglio Direttivo può emanare un Regolamento per disciplinare la vita dell'Associazione, competenze, attribuzioni e responsabilità.

Art. 32) Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo composto secondo le modalità enunciate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze attribuite al Comitato medesimo.

In mancanza di specifiche previsioni si applicano, ove compatibili, le norme previste dal presente statuto avuto riguardo al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può altresì avvalersi della collaborazione dei comitati, commissioni consultive o di studio, composte da soci e non soci, nominate dal Consiglio medesimo.

I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati, dall'Organo stesso, al Presidente, al Vice Presidente, al Comitato Esecutivo ove istituito.

PRESIDENTE

Art. 33) Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, vigila e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio, ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'attività associativa.

Al Presidente spetta inoltre:

- Convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo nonché formulare i rispettivi ordini del giorno;
 - Curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - Assumere, nei casi di urgenza, i provvedimenti nella materia di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica da parte di quest'ultimo in occasione della prima riunione utile.
- Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

Art. 34) In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. La firma e/o la presenza del Vice Presidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

VICE PRESIDENTE

Art. 35) il Vice Presidente svolge le funzione del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di contestuale mancanza anche del Vice Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni il Segretario.

DIRETTORE

Art. 36) Il Direttore ha il compito di coordinare gli interventi operativi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

SEGRETARIO

Art. 37) Il Segretario è il depositario dei documenti dell'Associazione. Egli prepara le convocazioni e cura la compilazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci; in tali funzioni può essere affiancato da uno o più soci di sua scelta. Assiste il Direttore nel coordinamento e nella realizzazione dei programmi associativi.

TESORIERE

Art. 38) Il Tesoriere può non essere membro del Consiglio Direttivo. Egli predispone gli elementi contabili necessari per la formazione del rendiconto; in tale funzione, può servirsi di professionisti consulenti di fiducia, previa approvazione da parte del Consiglio.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 39) Quale organo di controllo, l'Assemblea dei Soci può nominare o il Collegio dei Revisori dei Conti o un Revisore tra soggetti dotati di adeguata professionalità.

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti e durano in carica per un triennio.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai Soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

Il Collegio Sindacale ovvero il Revisore svolgeranno le proprie funzioni nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

Ai componenti l'Organo di controllo compete il rimborso delle spese occasionate dalla carica stessa.

L'Assemblea potrà deliberare il riconoscimento di un eventuale compenso, purché entro i limiti fissati dal D.P.R. 10.10.1994, n. 645 e dal D.L. 21.06.1995, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni.

L'organo di controllo è obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

PATRIMONIO

Art. 40) Il patrimonio sociale è costituito dalle quote annuali dei Soci e da qualsiasi altro possibile provento o proprietà, in qualunque modo elargito nonché dai proventi delle eventuali attività sociali, svolte comunque entro i limiti di legge. In particolare, verranno accettati i contributi destinati al perseguimento degli scopi dell'Associazione, da parte dello Stato, di Enti Locali e di Enti pubblici o privati.

I versamenti al fondo di dotazione sono comunque a fondo perduto.

I beni sociali devono essere utilizzati in modo compatibile allo scopo sociale.

La quota annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo, con delibera insindacabile.

Art. 41) In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, decesso o esclusione dall'Associazione potrà darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

BILANCIO SOCIALE

ART. 42) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude quindi al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redigerà il rendiconto consuntivo, unitamente a quello preventivo riferito al successivo esercizio, distinto in situazione patrimoniale e rendiconto economico di gestione e, in caso di raggiungimento dei limiti previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, predisporrà il bilancio sociale secondo le indicazioni ivi previste.

Art. 43) E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto gli utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

MODIFICHE E SCIOGLIMENTO

Art. 44) Nel caso si debbano apportare modifiche allo statuto, o disporre lo scioglimento della Associazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto, in prima convocazione, e di almeno la maggioranza degli associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Ogni proposta di modifica delle norme statutarie e la messa in liquidazione dovrà essere preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 45) Allo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale complessivo residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente, in favore di Enti del terzo settore, scegliendo autonomamente tra le varie tipologie (ODV , APS) purché siano ETS;

Art. 46) Nessun Socio, in nessun caso, ha diritto alla liquidazione per le quote versate.

CONTROVERSIE SOCIALI

Art. 47) Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi uno da ciascuna parte in contesa e l'altro di comune accordo tra i primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano. Essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48) L'Associazione è regolata dalle norme del presente Statuto, da quelle dell'adottando Regolamento di funzionamento e, per quanto in essi non disposto, dal Codice Civile e dalle disposizioni di legge generali e speciali pro tempore vigenti.

